Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LORENZO FEDERICI"
Liceo Scientifico – Scienze Applicate - Scienze Umane - Economico Sociale - Linguistico
Via dell'Albarotto, 21 - 24069 TRESCORE BALNEARIO (BG) - tel. 035/4258726 035/4258743
P.E.O. bgis02400d@istruzione.it - P.E.C. bgis02400d@pec.istruzione.it - Sito web: www.liceofederici.edu.it
Cod. Mecc. BGIS02400D - C.F. 95139130165 - IPA istsc_bgis02400d

Prot. n. 3043 / 2026

Trescore Balneario, lì 18 febbraio 2026

CODICE INTERNO

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Approvato dal Collegio dei docenti in data 13-06-2025 con delibera n. **31**

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 25-08-2025 con delibera n.**37**

Indice

1. PREMESSA
2. I FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO
   Definizione e caratteristiche del bullismo – Forme e tipologie di bullismo - Chi è il bullo - Chi è la vittima – Che cosa non è bullismo - Definizione e caratteristiche del cyberbullismo – Che cosa rientra nel cyberbullismo - Differenze tra bullismo e cyberbullismo – I possibili indizi da osservare.
3. RIFERIMENTI NORMATIVI
   Leggi, decreti, direttive e circolari - Reati - Responsabilità delle varie figure.
4. CODICE PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO
   Organi scolastici permanenti contro il bullismo e cyberbullismo – Il docente Referente per il contrasto al bullismo e cyberbullismo – Il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza – Il tavolo permanente di monitoraggio.
5. PROCEDURA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO
   I Livelli di prevenzione e le attività possibili in ambito scolastico.
6. PROCEDURA DA ATTIVARE IN CASO DI EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
   1^ fase: segnalazione iniziale- 2^ fase: valutazione approfondita – 3^ fase: scelta dell'intervento e della gestione del caso - 4^ fase: monitoraggio
7. CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO E TIPOLOGIE DI INTERVENTO
   Classificazione del livello di rischio – Tipologie di intervento: approccio educativo con la classe – intervento individuale – gestione della relazione – coinvolgimento della famiglia – supporto intensivo e a lungo termine.
8. REGOLAMENTO DI ISTITUTO, LINEE DI ORIENTAMENTO DI CUI AL D.M. 18/2021 E PATTO DI CORRESPONSABILITA'

Allegati

Allegato 1 - SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEI CASI DI BULLISMO o CYBERBULLISMO

Allegato 2 - SCHEDA DI VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

Allegato 3 - SCHEDA DI MONITORAGGIO

1. PREMESSA

Il bullismo e il cyberbullismo, sempre più diffusi in ambito scolastico, consistono in una distorsione dei rapporti tra coetanei che crea disparità e instaura un profondo squilibrio tra qualcuno che prevarica e qualcuno che subisce, un prepotente e una vittima.

La scuola, luogo di formazione, inclusione e accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione e del contrasto al bullismo, al cyberbullismo e a ogni altra forma di violenza, attivando strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio, in alcuni casi determinati da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

La scuola, come la famiglia, ha il compito di educare bambini e ragazzi, insegnando a rispettare gli altri, a non assumere atteggiamenti di diffidenza, di rifiuto, di discriminazione e di intolleranza verso persone che presentano caratteristiche diverse dalle proprie e quindi a rapportarsi agli altri senza opinioni preconcette, stereotipi e pregiudizi, considerando gli altri come persone e non come membri di particolari categorie.

La Legge 17 maggio 2024, n. 70, "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo", che ha apportato alcune modifiche alla Legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", prevede l'adozione da parte di ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento, di un **Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e l'istituzione a tal fine anche di un tavolo permanente di monitoraggio.**

Con il presente Codice Il Liceo Federici individua azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo, da attuare per incrementare la consapevolezza del fenomeno da parte di tutte le componenti scolastiche (alunni, personale scolastico, famiglie), contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico, sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, il rispetto delle differenze, l'assunzione di responsabilità, la consapevolezza dei diritti e dei doveri e il dialogo tra le culture, sviluppare competenze digitali, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, definire modalità e procedure di intervento nei casi in cui si verifichino e accertino episodi di bullismo e cyberbullismo.

2. I FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Definizione e caratteristiche del bullismo

Il termine bullismo deriva dal termine "bullying", parola inglese usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo. Ai sensi della Legge 17 maggio 2024 n. 70 per bullismo "si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni".

Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo quando viene esposto ripetutamente alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni. Le caratteristiche distintive del fenomeno dunque sono:

- **intenzionalità**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato, perché il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più isolati e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- **asimmetria di potere**: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale; egli ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è vulnerabile e incapace di difendersi;
- **sistematicità**: le azioni offensive sono commesse in modo ripetuto e frequente.

Il comportamento del bullo è quindi persistente e mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno. La conseguenza è spesso un danno per l'autostima della vittima, che permane nel tempo e che può determinare un progressivo abbandono degli ambienti scolastici, sportivi e sociali e la perdita di relazioni.

Forme e tipologie di bullismo

- **Bullismo diretto:** il bullo agisce in prima persona contro la vittima attraverso molestie esplicite (atti aggressivi manifesti come spintoni, calci, schiaffi, pestaggi, furti e danneggiamento di beni personali, offese, prese in giro, denigrazioni connesse all'appartenenza a minoranze etniche o religiose, agli orientamenti sessuali o alla presenza di disabilità, minacce ed estorsioni).
- **Bullismo indiretto:** la vittima subisce molestie nascoste (diffusione di storie non vere, isolamento sociale e intenzionale, esclusione di un/una compagno/a da attività comuni, scolastiche o extrascolastiche, ecc.).

A seconda delle modalità con cui le aggressioni si manifestano e delle possibili cause scatenanti, si distingue normalmente tra:

- **Bullismo fisico**: atti aggressivi diretti (calci, pugni, ecc.), furto intenzionale e danneggiamento

di beni personali.

- **Bullismo verbale**: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).
- **Bullismo relazionale-sociale**: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).
- **Bullismo sessuale**: le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, con molestie verbali o vere e proprie forme di violenza sessuale.
- **Bullismo discriminatorio**: emarginazione di qualcuno per il suo orientamento sessuale, la sua provenienza geografica, la sua fede religiosa …

Chi è il bullo

Una caratteristica distintiva dei bulli è l'aggressività verso i coetanei. I bulli sono inoltre caratterizzati da impulsività e da un forte bisogno di dominare gli altri, in concomitanza con una scarsa empatia nei confronti delle vittime.

Nel bullismo sono coinvolti non solo soggetti con evidenti disturbi del comportamento, ma anche individui senza apparenti problemi psicopatologici. Non a caso rientrano in questa forma di devianza bambini e bambine, ragazzi e ragazze che provengono da situazioni familiari molto varie.

Tra gli attori delle prepotenze si distinguono:

- **il bullo leader**, ideatore delle prepotenze (non sempre perpetratore);
- **gli aiutanti o gregari**, che partecipano alle prepotenze sotto la guida del bullo;
- **i sostenitori o complici**, che assistono senza prendere parte all'azione, ma la sostengono e la rinforzano attivamente con incitamenti, risolini, applausi;
- **gli spettatori passivi**, che osservano e assistono agli atti di violenza, che sanno e sono coscienti di ciò che sta avvenendo, ma non intervengono perché hanno paura di essere a loro volta vittimizzati; non sanno cosa fare, attendono che qualcun altro agisca al loro posto, non sentendosi (a torto) responsabili degli abusi e delle violenze.

Chi è la vittima

Le vittime sono solitamente persone ansiose e insicure, spesso caute, timide, sensibili e calme; soffrono di scarsa autostima. Generalmente tendono a isolarsi. Il loro rendimento scolastico peggiora gradualmente negli anni; spesso negano l'esistenza del problema e le proprie sofferenze, accettando passivamente quanto accade. Si colpevolizzano, non parlano con nessuno delle prepotenze subite perché si vergognano, per paura di fare la spia o per il timore di subire ritorsioni ancora più gravi.
Si parla di vittima **provocatrice** quando è il comportamento di chi subisce a provocare, in qualche

modo, gli atti di bullismo: queste vittime richiedono l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso sono trattate negativamente dall'intera classe. Il comportamento di questi studenti è caratterizzato da una combinazione di ansia e aggressività e spesso causa tensione e irritazione non solo nei compagni, ma anche negli adulti.

Che cosa non è bullismo

Prepotenza e reato: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e pertanto non sono definibili come "bullismo". In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. Nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'autorità giudiziaria competente.

Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti dunque costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

Definizione e caratteristiche del cyberbullismo

Il cyberbullismo è un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi.

Il bullismo elettronico consiste quindi nell'uso di internet o altre tecnologie digitali finalizzato a insultare o minacciare qualcuno.
Costituisce una modalità di intimidazione pervasiva di cui può essere vittima o rendersi autore qualsiasi adolescente che usa i mezzi di comunicazione elettronici.
Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e di collegamento sociale irrinunciabile, ma nello stesso tempo espone i giovani utenti a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.

Menesini, Nocentini e Palladino, nella loro opera "Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo", 2017, argomentano quanto segue: *"Il cyberbullismo, in concreto, si presenta con l'atteggiamento tipico degli atti di bullismo con manifestazioni vessatorie e sfruttamento della debolezza della vittima; ciò che cambia è l'amplificazione devastante del messaggio per effetto delle tecnologie odierne utilizzate. Si tratta di comportamenti violenti esercitati in rete. Cambia l'ambiente e cambiano le vittime, ed il giovane autore si muoverà in assoluto anonimato; saranno*

frequenti comportamenti illeciti rientranti nelle minacce, ingiurie, diffamazione ma non potranno essere commessi reati che comportano fisicità".

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, definisce cyberbullismo "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Le caratteristiche principali del cyberbullismo sono le seguenti:

- **Pervasività**: il cyberbullo è sempre presente sui social, senza limiti di tempo.
- **Anonimato**: i cyberbulli hanno la sensazione di rimanere anonimi.
- **Volontarietà dell'aggressione**: non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione mirata; non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre.
- **Ampiezza di portata**: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è il **disimpegno morale**.
Le strategie di disimpegno morale più adottate sono le seguenti:

- **Minimizzazione**: "Era solo uno scherzo".
- **Diffusione della responsabilità**: "Non è colpa mia. Lo facevano tutti".
- **Distorsione delle conseguenze**: "Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo".
- **Attribuzione della colpa**: "È lui/lei che si rende antipatico/a", "Se lo merita, visto come si comporta".

Cosa rientra nel cyberbullismo

Rientrano nel cyberbullismo:

- **Flaming**: un *flame* (termine inglese che significa "fiamma") è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.
- **Harassment**: le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo

tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

- **Cyberstalking**: comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime con diverse molestie e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico.
- **Denigration**: distribuzione, all'interno della rete, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiarne la reputazione o le amicizie.
- **Impersonation**: creazione di un'identità fittizia con il nome di un'altra persona, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi a nome di questa, impossessandosi della sua identità.
- **Trickery e Outing**: tentativo di ingannare la vittima, entrando dapprima in confidenza, scambiando informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia, diffondendole in rete.
- **Exclusion**: esclusione intenzionale di un utente dal gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo, per ridurre la sua popolarità nel gruppo dei pari.
- **Sexting**: scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, che poi vengono diffusi in rete a una stretta cerchia di persone o in modo incontrollabile per diffamare qualcuno.
- **Happy slapping**: ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare, ricattare e "punire" la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o "sgarbo". A volte oltre al filmato imbarazzante compare anche il numero di telefono della vittima accompagnato dall'invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali.

Differenze tra bullismo e cyberbullismo

Il cyberbullismo, che come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento di stretta identificazione il contatto elettronico, ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità: il cyberbullo non è del tutto consapevole di essere comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia, tende a minimizzare la sofferenza della vittima;
- l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa "perché lo

fanno tutti";

- la tendenza al disimpegno morale e alla giustificazione del proprio comportamento da parte del cyberbullo;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: "Posso agire quando voglio e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza";
- la non necessità della reiterazione del fatto: se nel bullismo tradizionale la ripetizione dell'atto è uno dei criteri da considerare, nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante: la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato online, può essere considerata come "ripetizione"; infatti, grazie alle tecnologie, anche un singolo gesto può oltrepassare ogni limite di spazio e tempo; di conseguenza anche solo un atto, che nel mondo reale di per sé non è mai classificabile come bullismo, diventa cyberbullismo nel mondo virtuale.

Il confronto per punti riportato a seguire evidenzia le principali differenze:

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto	Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo
I bulli sono studenti, compagni di classe o d'Istituto, conosciuti dalla vittima	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola e sono circoscritte a un determinato ambiente	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato

I possibili indizi da osservare

Sono possibili indizi di sofferenza dovuta al cyberbullismo:

- Dolori intestinali e/o mal di testa, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato.
- Sentimenti di tristezza e solitudine.
- Apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero.
- Interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali.
- Disturbi dell'umore (es. un alunno è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo).
- Paure, fobie, incubi.
- Scuse e pretesti (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato, etc).
- Bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione
- Mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata.
- Depressione, attacchi d'ansia.
- Problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio.
- Controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell'uso di internet).
- Rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online.
- Sintomi psichiatrici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spazio-temporali più definite, la vittima di cyberbullismo sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare come difesa ideazioni di tipo paranoico).

Comportamenti e segnali di disagio che possono sottendere prepotenze e soprusi agiti sono:

- aggressività verbale, arroganza, protervia, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere;
- atteggiamenti di scherno verso i compagni, a partire da quelli ritenuti deboli o diversi da sé;
- comportamenti antisociali a scuola e/o fuori della scuola;
- distacco affettivo, comportamenti crudeli (per es. verso gli animali)
- presenza di troppo denaro di incerta provenienza.

Per verificare o captare situazioni di disagio, si possono proporre attività di gruppo o assegnare temi su argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...).

Gli insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere li segnalano tempestivamente alle famiglie, avendo cura di procedere sempre collegialmente come Consiglio di Classe.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Leggi, decreti, direttive e circolari

- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 1455 del 10 novembre 2006, Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca.
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007, Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.
- Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015, Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (aprile 2015).
- Nota MIUR n. 1637 del 2 dicembre 2015, Indicazioni operative per l'attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS.
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
- Nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017, Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017).
- Nota MIUR n. 1485 del 10 aprile 2019, Memorandum iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR UniFI per le strategie Antibullismo e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo.
- Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.

- Nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2021, Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado.
- Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022, Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021).
- Legge 17 maggio 2024, n. 70, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
- Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A. S. 2024-2025.
- Circolare MIM n. 2308 del 20 gennaio 2025, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n.70.

I reati

Secondo il diritto penale "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c. p.). Il codice civile e il codice penale non prevedono il reato di bullismo e cyberbullismo, ma rientrano tra i reati alcuni comportamenti:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c. p.)
- la minaccia (art. 612 c. p.)
- la violenza privata (art. 610 c. p.)
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T. U. Privacy)
- la sostituzione di persona (art. 494 c. p.)
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c. p.)
- l'estorsione sessuale (art. 629 c. p.); la pornografia minorile (art. 600 ter, III co., c. p.); la detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c. p.)
- molestie e stalking (art. 660 c. p. e art. 612 bis c. p.)
- la morte come conseguenza non voluta di altro delitto (art. 586 c. p.)
- le percosse (art. 581 c. p.)
- le lesioni (art. 582 c. p.)
- l'ingiuria (art. 594 c. p. - Depenalizzato D.lgs 7/2016)
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c. p.).

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze

dannose degli atti del minorenne risponde:

- il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c. c.)
- la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c. c.).

L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di *culpa in vigilando*, ma non da quella di *culpa in educando*. I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi a operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo. In particolare il minorenne con più di 14 anni, il suo genitore o il soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di **oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali** diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D. L. 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante dunque valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato. Il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela in prima persona anche se, in caso di disaccordo con il minore, prevale la volontà del genitore.

Responsabilità varie figure

Negli atti di bullismo e cyberbullismo occorre distinguere le diverse responsabilità.

- Responsabilità del bullo minorenne.
  Il minore di 14 anni non è imputabile penalmente, ma può essere riconosciuto "socialmente pericoloso", se ha commesso reati e si ritiene probabile che ne commetta altri.
  In questo caso possono essere applicate misure di sicurezza personali ordinate dal giudice, quali il ricovero in riformatorio giudiziario o la libertà vigilata; invece il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile, se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere: la competenza ad accertare tale capacità spetta al giudice.
  la Legge 29 maggio 2017 n. 71 prevede anche l'ammonimento del Questore per

l'ultraquattordicenne responsabile di condotte di cyberbullismo nei confronti di altro minorenne (ma solo nei casi tipizzati dall'art. 7 della detta Legge 71/2017 e in mancanza di querela o denuncia della persona offesa). L'ammonimento vincola il minore a un determinato contegno conforme alla legge. Nel caso di reiterazione delle condotte di bullismo e cyberbullismo da parte del soggetto ammonito viene instaurato d'ufficio il processo penale e aggravata la pena.
La Legge 17 maggio 2024 n. 70, apportando anche modifiche in materia di provvedimenti del Tribunale per i minorenni, prevede che il "Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali". Tale progetto di intervento educativo può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale, così come la "partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente".

- Responsabilità del "bullo passivo".
  Il bullo passivo o gregario concorre nel reato consumato dal bullo leader. Agli effetti della vigente legge penale vale il principio secondo cui se più persone concorrono nel medesimo reato ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Secondo la giurisprudenza penale, la presenza fisica alla consumazione di un reato comporta un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante, qualora si attui in modo da rafforzare il proposito dell'autore del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il gregario abbia partecipato di sua volontà al reato. Il gregario è obbligato al risarcimento del danno se la sua azione ha concorso in maniera efficiente a determinare l'evento.

- Responsabilità dello "spettatore passivo".
  Sono spettatori passivi o "maggioranza silenziosa" quei pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di soccorrere e difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei gregari, sebbene ritengano deprecabili le condotte aggressive di cui sono testimoni.
  Proprio questo gruppo rappresenta lo strumento più incisivo per contrastare le condotte di bullismo e cyberbullismo. Gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l'attore delle condotte di bullismo e cyberbullismo e dei reati loro connessi.
  Tuttavia vale il principio extragiudiziario che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.

- Responsabilità dei genitori. Responsabilità civile, ossia patrimoniale per culpa in educando e per culpa in vigilando (art. 30 Cost.).
  I genitori rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c. p. e artt. 2043-2048 c. c.) causati dall'azione del figlio. Ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale è contestabile civilmente la culpa in educando per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori. Il minore, in quanto privo di autonomia patrimoniale, non può risarcire il fatto illecito cagionato ad altri. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale sono liberati dalla responsabilità civile soltanto se provano in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.

- Responsabilità degli operatori nella scuola (DS, docenti, collaboratori scolastici).
  L'art. 28 Cost. stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli stessi enti pubblici. I docenti e il personale ausiliario della scuola sono civilmente responsabili di culpa in vigilando per i fatti illeciti commessi dagli studenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Il personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto. Esiste un "vincolo di solidarietà" tra la culpa in educando e la culpa in vigilando, cioè la condivisione di responsabilità tra i genitori da un lato e il personale scolastico dall'altro quando sia stata accertata un'inadeguata educazione del minore alla vita di relazione. Il personale scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e di reati loro connessi deve informare per iscritto il Dirigente scolastico, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale dei minori coinvolti e attiverà adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Inoltre il Dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio, deve segnalare l'evento all'autorità giudiziaria. Anche il personale scolastico che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio deve farne denuncia per iscritto all'autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Commette reato ed è punito con la multa fino a € 516 il pubblico ufficiale che omette o ritarda la denuncia all'autorità giudiziaria, salvo che il delitto non sia punibile a querela della persona offesa. Commette reato di omessa denuncia ed è punito con la multa fino a € 103 l'incaricato di pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, salvo che si tratti di delitto punibile a querela della persona offesa.

- Responsabilità del Dirigente scolastico.
  Responsabilità civile per culpa in organizzando per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva).
  Responsabilità penale per omissione di denuncia della notizia di reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/2017 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale.
  Responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

- Responsabilità dei docenti: responsabilità civile per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia, in qualità di Pubblico Ufficiale, della notizia di reato al Referente per il bullismo oppure al Dirigente scolastico (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/2017 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale); responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

4. CODICE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Organi scolastici permanenti contro il bullismo e cyberbullismo

La Legge 29 maggio 2017 n. 71, il D. M. 13 gennaio 2021 n. 18, *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo*, e le modifiche introdotte in materia dalla recente Legge 17 maggio 2024 n. 70 hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro i fenomeni del bullismo e cyberbullismo, vale a dire il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo, il Team Antibullismo, il Team per l'Emergenza e il Tavolo permanente di monitoraggio.

Il docente Referente per il contrasto al bullismo e cyberbullismo

Ai sensi dell'art. 4 c. 3 della Legge 29 maggio 2017 n. 71 individua annualmente fra i docenti un referente interno per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, con i seguenti compiti:

- monitorare i casi di bullismo e cyberbullismo e riferire al DS e allo Staff;
- collaborare con l'Animatore digitale e il Team digitale al fine di redigere, aggiornare e rendere pubblico il documento E-policy dell'Istituto;
- raccogliere ed elaborare dati relativi ai casi di bullismo e cyberbullismo occorsi a scuola e riferire al Collegio dei docenti e al Consiglio d'Istituto;
- comunicare i dati raccolti ai Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e cyberbullismo;
- operare in sinergia con i Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e cyberbullismo;
- proporre iniziative di formazione ai docenti sui temi del bullismo e cyberbullismo.
- partecipare alle azioni di formazione proposte dal MIM e dall'USR Lombardia, oltre che ai corsi proposti dalla scuola, anche in rete con altri istituti;

Il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza

Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (D. M. 13 gennaio 2021, n. 18) evidenziano che gli istituti scolastici, nell'ambito della loro autonomia, possano prevedere un Team Antibullismo e un Team per l'Emergenza.

Presso il Liceo Federici il **Team Antibullismo** è costituito dal Dirigente scolastico, dal docente Referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, dall'Animatore digitale, dalla docente Responsabile del C.I.C., dalla Psicologa della scuola, da un Rappresentante degli studenti membro del Consiglio di Istituto e dal Presidente del Consiglio di Istituto (o da un genitore membro del Consiglio di Istituto da lui delegato).

Il Team coadiuva il Dirigente scolastico nell'individuazione delle strategie e nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

Il **Team per l'Emergenza** è il GdL ristretto, interno al Team Antibullismo, che interviene nelle situazioni di bullismo e cyberbullismo. E' costituito dal Dirigente Scolastico, dal Referente scolastico per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo e dalla Psicologa della scuola.
Oltre ad agire, il Team per l'Emergenza predispone la modulistica per le segnalazioni e la valutazione dei casi.

Il Tavolo permanente di monitoraggio

La Legge 17 maggio 2024 n. 70 prevede che ogni istituto scolastico, in conformità alle Linee di orientamento, istituisca anche un "Tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore".
Per il Liceo Federici, il Tavolo permanente coincide con il Consiglio di Istituto integrato con il team Antibullismo.
Si riunisce almeno una volta all'anno per monitorare la situazione e ogni altra volta che sia necessaria.

5. PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

I Livelli di prevenzione e le attività possibili in ambito scolastico

Al fine di contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo la scuola opera attraverso interventi di prevenzione a molteplici livelli. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

LIVELLI DI PREVENZIONE OMS	FINALITA' E ATTIVITA' POSSIBILI (Dalle Linee guida orientamento 2021)
Prevenzione Primaria o Universale *Interventi destinati a tutta la popolazione scolastica. È indispensabile per attivare un processo di responsabilizzazione e di cambiamento nella maggioranza silenziosa. Le azioni si rivolgono a tutti. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.*	**Promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie.** **Attività:** 1. attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.) per accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e cyberbullismo e delle prepotenze a scuola 2. promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche" per responsabilizzare il gruppo classe 3. iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, a diversi livelli, d'istituto, di rete, provinciali, regionali, per mobilitare le energie, competenze di cittadinanza e la creatività dei ragazzi 4. dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi e a discuterne secondo le regole della corretta argomentazione.
Prevenzione Secondaria o Selettiva *Interventi rivolti a gruppi a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici. Le azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di*	**Lavorare su situazioni a rischio** Per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà. La prevenzione secondaria o selettiva viene implementata dai Consigli di classe mediante azioni rivolte a singoli gruppi-classe in cui si manifestano palesemente dinamiche critiche, ancora non

LIVELLI DI PREVENZIONE OMS	FINALITA' E ATTIVITA' POSSIBILI (Dalle Linee guida orientamento 2021)
disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.	sostanziatesi in atti di bullismo e cyberbullismo. La sua finalità è l'instaurazione di un clima positivo improntato al rispetto reciproco tra pari e alla pacifica convivenza in classe. Tra le azioni che potranno essere poste in atto dal Consiglio di classe rientrano: • la sistematica osservazione dei comportamenti a rischio • la condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza • il coinvolgimento attivo delle famiglie anche con la partecipazione a incontri dedicati sull'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti e avvocati • l'individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo • il potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali degli studenti del gruppo-classe attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva • il ricorso alla tecnica del role playing, del peer to peer e del lavoro cooperativo, allo scopo di modificare il clima e promuovere atteggiamenti prosociali basati sul sostegno reciproco e sulla solidarietà • la partecipazione a incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti e avvocati • le riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l'intervento di testimonial e la proiezione di filmati • la partecipazione alla "Giornata del rispetto", alla "Giornata contro il bullismo e cyberbullismo" e alle altre giornate e attività specifiche • il monitoraggio continuo.

LIVELLI DI PREVENZIONE OMS	FINALITA' E ATTIVITA' POSSIBILI (Dalle Linee guida orientamento 2021)
Prevenzione Terziaria o Indicata *Interventi individualizzati che riguardano studenti/studentesse in cui si è evidenziata la presenza di comportamenti problematici. Le azioni si rivolgono a fasce in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi conclamati e "acuti". Le azioni vengono poste in essere dal Team per l'Emergenza.*	**Trattare i casi acuti** Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva. Occorre una valutazione approfondita attraverso quattro specifici passaggi: 1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso 2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno 3. gestione del caso con scelta degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie) 4. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi. La gestione del singolo caso spetta al Team per l'Emergenza, che con tempestività attiverà le procedure di intervento previste. La gestione del caso segnalato ha l'obiettivo di: • interrompere e alleviare la sofferenza della vittima • responsabilizzare il bullo o i bulli rispetto a quello che ha o che hanno fatto • mostrare a tutti gli altri studenti che atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire • mostrare ai genitori che la scuola sa cosa fare per la gestione di casi del genere.

6. PROCEDURA DA ATTIVARE IN CASO DI EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Nell'ambito del Regolamento di Disciplina, l'Istituto prevede specifiche sanzioni da irrogare agli studenti che si rendano autori di atti di bullismo e cyberbullismo.
Come sempre, il provvedimento disciplinare avrà lo scopo di rieducare e reinserire nella vita scolastica l'autore delle mancanze, tenendo presente che, molto spesso, il bullo/cyberbullo non è consapevole della sofferenza provocata alla vittima, o lo è solo in parte.
Pertanto, in primo luogo, dovrà essere guidato a riflettere sulla condotta sbagliata messa in atto, per comprendere le conseguenze del suo gesto nei confronti della vittima.
Chi si comporta da bullo/cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo, evitando reazioni sproporzionate nei confronti del figlio, ma anche l'eccesso di difesa e la sottovalutazione dei fatti.
A tal proposito l'esperienza insegna che è più radicata del dovuto l'idea che le vicende di bullismo siano una parte naturale del percorso di crescita, sia degli autori sia delle vittime.
Analogamente, spesso emerge la tendenza ad addebitare alla vittima l'incapacità di difendersi, o addirittura di la responsabilità di "essersela andata a cercare".
Esistono inoltre implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto. Se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la polizia postale è furto di identità.

1^ Fase: segnalazione iniziale

La prima segnalazione può essere fatta da chiunque: vittima, genitori, testimoni, docenti, personale ATA, ecc., utilizzando l'apposito modulo cartaceo predisposto dal Team per le emergenze, che va messo a disposizione di tutti.
Il modello "Allegato 1 - SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEI CASI DI BULLISMO o CYBERBULLISMO" va compilato, sottoscritto e fatto pervenire a mano in busta chiusa al docente Referente per il contrasto al bullismo e cyberbullismo, eventualmente per tramite della Vicepresidenza.
Non saranno prese in considerazione eventuali segnalazioni anonime e/o non circostanziate secondo quanto richiesto dal modello.

Il Team per l'emergenza:

- riceve la segnalazione del presunto atto di bullismo o cyberbullismo";
- consulta i coordinatori di classe e i docenti dei presunti bulli, bulli gregari e vittime;
- istruisce il caso e redige un verbale in cui motiva se gli episodi segnalati sono o non sono classificabili come bullismo, indipendentemente dal fatto che siano sanzionabili o meno.
- nei casi di presunto bullismo, individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i docenti degli studenti interessati;
- ove lo ritenga opportuno, coinvolge l'animatore digitale, agenzie, enti e/o istituzioni del territorio, quali servizi sanitari, servizi sociali, Polizia postale, Carabinieri, associazioni di

volontariato presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione in luogo delle misure puramente sanzionatorie.

In caso di rilevanza penale dei comportamenti, Il Dirigente Scolastico segnala l'evento all'Autorità giudiziaria e, in caso di episodi di bullismo e cyberbullismo, ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia, come dispone la L. 71/2017.

2^ Fase: valutazione approfondita

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti: Team delle emergenze - Psicologo/a della scuola

Per raccogliere informazioni sull'accaduto e ricostruire i fatti il Team per l'emergenza, in collaborazione con i Coordinatori delle classi interessate, procede a colloqui con gli attori principali, verbalizzando opportunamente.

Lo schema di intervento è il seguente:

- colloquio individuale con la vittima
- colloquio individuale con il bullo
- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo)
- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i
- azione disciplinare del Consiglio di Classe nei confronti degli studenti responsabili di comportamenti sanzionabili ai sensi del regolamento di disciplina;
- valutazione da parte del Team per le emergenze ed elaborazione del modello "Allegato 2 - SCHEDA DI CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DEI CASI SEGNALATI".

Tutte le azioni vanno verbalizzate e vanno tenute presenti le seguenti indicazioni.

Colloquio con la vittima

- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato
- mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo
- far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima
- informare la vittima su ciò che accade di volta in volta
- concordare appuntamenti successivi, per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli

Colloquio con il bullo

- prima di incontrarlo, essere al corrente di ciò che è accaduto
- accogliere il presunto bullo in uno spazio tranquillo, senza accennare prima al motivo del colloquio
- iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione
- dare l'opportunità di esprimere la propria versione dei fatti

- mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione
- non entrare in discussioni
- cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori
- ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione
- in caso di più bulli i colloqui sono individuali e consecutivi, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi
- una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si può procedere al colloquio di gruppo.

3^ Fase: azioni, eventuali provvedimenti e interventi successivi

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti: Team delle emergenze - Psicologo/a della scuola

Se, in esito alla fase precedente, i fatti risultano confermati, le azioni sono le seguenti:

- comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri…).
- comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del D.S.
- convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
- inibizione della partecipazione ad attività integrative e/o complementari;
- allontanamento dalle lezioni;
- allontanamento dalle lezioni con obbligo di presenza a scuola per attività rieducative da svolgere fuori aula;
- invito al bullo/cyberbullo di procedere ad azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia;
- proposta al bullo/cyberbullo e di convertire la sanzione in attività e percorsi di riflessione/riabilitazione da svolgere presso associazioni di volontariato o enti del territorio, sulla base di convenzioni preventivamente stipulate dalla scuola;
- Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte).
- Nel caso la famiglia assuma atteggiamenti oppositivi o non collabori, evidenziando inadeguatezza e debolezza educativa, a maggior ragione se reiterata: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

- A seconda del livello di rischio individuato (codice verde / codice giallo / codice rosso, secondo quanto indicato nei paragrafi successivi) il Team per l'Emergenza, tenendo anche conto delle risorse disponibili, sceglie la tipologia di intervento da attivare:
- approccio educativo con la classe
- interventi individuali, rivolti al bullo e alla vittima
- gestione della relazione
- coinvolgimento della famiglia
- supporto intensivo a lungo termine e di rete.

4^ fase - Il monitoraggio

Dopo l'accertamento di fenomeni di bullismo e cyberbullismo, segue il monitoraggio, che ha lo scopo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento specifico. Sono previsti due monitoraggi:

- **a breve termine** (es. 1 settimana dopo): è finalizzato a capire se qualcosa è cambiato, se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo ha fatto quanto concordato
- **a lungo termine** (es. 1 mese dopo): è finalizzato a verificare se la situazione si mantiene nel tempo.

Il monitoraggio sarà effettuato con la vittima a cura del Team delle Emergenze.

Per la registrazione delle informazioni si utilizzerà il modello appositamente predisposto dal Team. Le registrazioni vanno acquisite agli atti riservati della scuola.

7. CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO E TIPOLOGIA DELLE AZIONI

Classificazione del livello di rischio

Il **codice verde** indica una situazione di rischio, ma non necessariamente un episodio di bullismo in corso. È una fase di "attenzione" che richiede un intervento mirato per prevenire e gestire potenziali situazioni di bullismo.

Il **codice giallo** indica un livello sistematico di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione, in relazione al quale la situazione è definita come "non urgente" ma necessita di interventi strutturati, ed eventualmente di coinvolgimento della rete (famiglia, altre istituzioni) se non si ottengono risultati.

Il **codice rosso** indica un fenomeno di bullismo/cyberbullismo sul quale è urgente intervenire, non solo a livello scolastico, ma coinvolgendo la rete.

Tipologie di intervento

L'approccio educativo con la classe (codice verde o giallo)

L'approccio educativo con la classe ha lo scopo di sensibilizzare i componenti del gruppo rispetto al fenomeno generale (conseguenze a breve e a lungo termine, emozioni implicate, importanza del ruolo degli spettatori passivi, ecc.) mediante l'ausilio di approfondimenti di tipo letterario o video oppure attraverso tecniche di rielaborazione come il brainstorming o il role playing.
Il Team per l'Emergenza coinvolge gli insegnanti della classe nella ideazione e realizzazione di questo tipo di intervento. L'approccio educativo con la classe è raccomandabile quando:

- tutto il gruppo è stato coinvolto nell'accaduto
- la valutazione approfondita ha evidenziato un livello di rischio oppure la sofferenza della vittima e di gravità della situazione non sono molto elevate
- nel gruppo classe ci sono persone di cui la vittima si fida e che possono essere attivate e responsabilizzate verso un'azione di supporto e di difesa della vittima stessa.

L'intervento di tipo educativo, dovrà necessariamente tener conto del contesto in cui viene applicato.

L'intervento individuale (codice giallo e rosso)

L'intervento individuale è raccomandabile quando la valutazione approfondita fatta dal Team per l'Emergenza ha evidenziato un livello sistematico o di urgenza di bullismo e cyberbullismo e vittimizzazione ed è volto a rielaborare l'esperienza vissuta. L'intervento

individuale viene rivolto alla vittima e al bullo.

In particolare il focus dell'intervento nei confronti della vittima (colloqui di supporto e intervento dello psicologo) ha la funzione di dare supporto per:

- sviluppare assertività
- gestire le emozioni spiacevoli
- sviluppare fiducia in sé e nelle proprie capacità e punti di forza
- sviluppare competenze sociali
- acquisire fiducia sulla certezza che dal bullismo se ne esce.

L'intervento individuale nei confronti del bullo (colloqui di responsabilizzazione, intervento psicoeducativo con lo psicologo, sanzioni disciplinari) mira a potenziare specifiche competenze e abilità attraverso:

- la preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni
- il rispetto dei diritti dell'altro
- il controllo della propria rabbia e impulsività
- le competenze emotive e le abilità empatiche
- la ricerca di modi più funzionali per avere l'attenzione dei pari e affermarsi nel gruppo.

La gestione della relazione (Codice giallo)

La strategia di intervento di gestione della relazione ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi coinvolti nella dinamica di bullismo e cyberbullismo a comprendere ciò che è accaduto, a responsabilizzarsi e a creare i presupposti per ricostruire in positivo la relazione. La gestione della relazione può essere pianificata attraverso due approcci: quello della mediazione e quello dell'interesse condiviso.

La **mediazione** è un metodo strutturato che prevede l'ausilio di uno o più mediatori esperti e formati, con il fine di creare un clima collaborativo e di ascolto facendo avvicinare le parti. Bulli e vittime sono invitate a prendere parte a un colloquio che tenta di trovare una soluzione al conflitto in corso, giungendo a un accordo. Può essere davvero efficace solo se i mediatori hanno acquisito specifiche competenze di ascolto attivo e facilitazione nella comunicazione; inoltre entrambe le parti coinvolte devono essere motivate a trovare una soluzione congiunta.

L'interesse condiviso è un metodo di gruppo o collettivo. Si svolge attraverso una serie di interviste e colloqui non accusatori con le parti coinvolte: il colloquio con i bulli ha il fine di sensibilizzarli verso la sofferenza della vittima, per agevolare un impegno costruttivo; il colloquio con la vittima ha lo scopo di offrire un supporto o eventualmente capire se la vittima ha provocato i bulli in qualche modo. Una volta che si sono svolti i colloqui con le parti, viene effettuato un incontro di gruppo tra bullo/i e vittima per cercare un confronto e una soluzione. Questo metodo può essere davvero

efficace nei casi di bullismo di gruppo, ma non è adatto ai casi molto gravi.

Il coinvolgimento della famiglia (Codice giallo o rosso)

È fondamentale impostare sin da subito una collaborazione attiva tra scuola e famiglia per la risoluzione di una problematica di bullismo e cyberbullismo. Nei casi particolarmente gravi, il Dirigente scolastico è tenuto per legge (art. 5 Legge 29 maggio 2017, n. 71) a informare tempestivamente i tutori dei minori coinvolti. Lo scopo è di informare e collaborare in sinergia per costruire percorsi tesi a risolvere la situazione. Il Team per l'Emergenza chiede un colloquio per approfondire il caso con le famiglie degli alunni interessati; i tutori vengono informati dell'accaduto dal Team o dal Dirigente scolastico; sono invitati a partecipare alla definizione e costruzione di un intervento da attuare e infine si richiede loro di monitorare eventuali cambiamenti nei figli dopo l'intervento.

Il supporto intensivo a lungo termine e di rete (Codice Rosso)

La scuola chiede ai servizi territoriali (Servizi sanitari, Servizi sociali, Polizia postale, Nucleo di Prossimità della Polizia locale, Carabinieri, ecc.) un supporto esterno in grado di attuare un intervento specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato quando:

- gli atti di bullismo e cyberbullismo siano di una gravità elevata (la valutazione approfondita ha evidenziato un livello di urgenza)
- la sofferenza della vittima sia molto elevata
- i comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli siano considerevoli.

La scuola, preventivamente, avvia per i casi sopracitati un processo di intesa con i servizi del territorio per costruire una rete in grado di rispondere tempestivamente nel momento in cui si dovesse attivare un intervento.

8. REGOLAMENTO DI ISTITUTO, LINEE DI ORIENTAMENTO DI CUI AL D.M. 18/2021 E PATTO DI CORRESPONSABILITA'

Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo di cui al D.M. n. 18/2021 sono da considerarsi parte integrante del Regolamento di Istituto.

Il Patto di corresponsabilità fa riferimento al presente codice ed è anch'esso allegato al Regolamento di Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Valeriano Varani
Documento firmato digitalmente